



Cristiani per servire

<http://digilander.libero.it/cristianiperservire>

e-mail previtefelice@libero.it

Il Presidente

Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Punto 4° della Petizione di “Cristiani per servire”

La Petizione n. 23, abbinata ai progetti di legge di riforma della legge 180/1978, al punto 4° richiede: “una definitiva progettazione per gli ospedali psichiatrici giudiziari, adeguando la normativa penale a quella civile, in quanto la legge (180 e 833) non ha “distinto” il malato mentale responsabile di atti criminosi da quello relativamente innocuo.”

Bisogna risolvere con modalità urgenti la riconversione dell’OPG, dall’Amministrazione Penitenziaria a quella sanitaria, cioè sotto il Dipartimento di Salute Mentale.

Infatti con il 31.12.1996 il Ministro della Sanità in attuazione dell’art. 3 comma 5 della legge 23.12.1994 n. 724 e dell’art. 1 commi 20 e 21 della legge 23.12.1996 n. 662 faceva obbligo alle Regioni di provvedere alla definitiva chiusura di tutti i residui psichiatrici, quindi compresi anche quelli giudiziari in atto ancora aperti.

Nessuna legge successiva ha previsto la chiusura degli OPG, né dalle norme di riordino delle carceri. Si parla di istituire nelle carceri comuni sezioni ospedaliere per questi “malati”, ma tutto è rimasto alle sole dichiarazioni dell’ex Ministro della Sanità Rosy Bindi. “Per quanto riguarda i manicomi giudiziari, ho già affrontato il tema con il Ministro di Grazia e Giustizia Giovanni Maria Flick e un gruppo di lavoro tra i due Ministeri metterà a punto una proposta” (testo integrale dal Settimanale “Il nostro tempo” domenica 29 dicembre 1996 anno 51 numero 48).

Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in numero di 6 con circa 1000 detenuti sono ubicati a: Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto, Castiglione dello Siviere, Montelupo Fiorentino, Napoli, Reggio Emilia.

Alcuni detenuti sono riusciti a passare dall’internamento in OPG all’inserimento in luoghi di cura, grazie alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2003 in cui viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 222 del Codice Penale, nella parte in cui non consente al Giudice di adottare in luogo di ricovero in OPG una diversa misura di sicurezza prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte ai rischi derivanti dalla sua pericolosità.

Quindi necessità di adottare strutture che sappiano nella sicurezza curare il malato.